



REGIONE AUTÒNOMA DE SARDIGNA  
REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

## DELIBERAZIONE N. 35/32 DEL 9.07.2020

---

**Oggetto:** POR FSE 2014/2020 - Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, inclusi gli studenti con disabilità. Criteri generali per i bandi relativi all'anno accademico 2020/2021.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport ricorda che la Regione Sardegna, con la deliberazione della Giunta regionale n. 47/14 del 29.9.2015, ha approvato la "Prima programmazione del POR FSE 2014-2020 nell'ambito della programmazione unitaria" e ha individuato l'azione 10.5.2 "Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi, inclusi gli studenti con disabilità" al fine di garantire massimi livelli di accessibilità all'Università con forme che garantiscano sistemi di sostegno per gli studenti con difficoltà.

L'Assessore informa che le risorse comunitarie attribuite nella deliberazione della Giunta regionale n. 7/43 del 12.2.2019 concernente "Assegnazione risorse del POR FSE 2014-2020 nell'ambito della programmazione unitaria. Aggiornamento della Delib.G.R. n. 52/8 del 22.11.2017 e modifica della Delib.G.R. n. 6/12 del 2.2.2016" all'azione 10.5.2, pari ad euro 19.809.000, sono state già programmate per gli interventi relativi ai bandi di concorso degli E.R.S.U. per gli anni accademici 2015/2016, 2016/2017, 2017/2018 e 2018/2019.

Considerato che, in attuazione della L.R. 12 agosto 1997, n. 21, nella L.R. 12 marzo 2020, n. 11 riguardante "Bilancio di previsione triennale 2020-2022" per l'anno 2020 è previsto, sulla posizione finanziaria SC08.6644, un contributo regionale pari ad euro 13.650.000 per l'erogazione di borse di studio e di altri strumenti e servizi a garanzia del pieno successo formativo di studenti esenti e/o privi di mezzi, l'Assessore propone che gli interventi finanziati con le risorse regionali siano ammissibili alla Programmazione POR FSE 2014-2020 della Regione Sardegna, come definito dalla Delib.G.R. n. 26/13 del 8.7.2014 e che in presenza di ulteriori risorse rese disponibili sul POR Sardegna FSE 2014-2020, ivi incluse quelle derivanti da economie di interventi dell'Azione 10.5.2 o di altre azioni in capo al Servizio Politiche per la Formazione terziaria, le stesse potranno essere utilizzate per incrementare lo stanziamento previsto per i bandi di concorso per l'erogazione di borse di studio per l'anno accademico 2020/2021 e che saranno ripartite sulla base della percentuale degli studenti iscritti, nell'anno accademico 2019/2020, a corsi di primo, secondo e terzo livello presso le Università degli Studi di Cagliari e di Sassari e le istituzioni AFAM di Cagliari e di Sassari.



L'Assessore sottolinea che il D.Lgs. 29 marzo 2012, n. 68, avente ad oggetto "Revisione della normativa di principio in materia di diritto allo studio e valorizzazione dei collegi universitari legalmente riconosciuti, in attuazione della delega prevista dall'articolo 5, comma 1, lettere a), secondo periodo, e d), della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e secondo i principi e i criteri direttivi stabiliti al comma 3, lettera f), e al comma 6", all'articolo 8, comma 5, stabilisce che fino all'adozione del decreto di determinazione dei requisiti di eleggibilità per l'accesso alle borse di studio restano in vigore le disposizioni di cui al decreto del D.P.C.M. 9 aprile 2001, relative ai requisiti di merito e di condizione economica.

Ai sensi della normativa vigente si rende necessario, pertanto, definire, per l'anno accademico 2020 /2021, i criteri generali per l'assegnazione dei benefici messi a concorso agli studenti, capaci e meritevoli e privi di mezzi, iscritti presso le Università, alle Istituzioni dell'Alta Formazione Artistica e Musicale, alle Scuole superiori per mediatori linguistici, alla Pontificia Facoltà Teologica e agli Istituti Superiori di Scienze Religiose abilitati a rilasciare titoli universitari, aventi sede legale nella Regione Sardegna.

L'Assessore rammenta che, l'articolo 9 del D.P.C.M. 9 aprile 2001 definisce gli importi delle borse di studio stabiliti per gli studenti fuori sede, pendolari e in sede, nonché le detrazioni da applicare all'importo minimo delle borse nel caso in cui le regioni siano in grado di assicurare il servizio abitativo e di ristorazione gratuitamente e con un'adeguata fruibilità rispetto alla sede del corso di studi; al comma 8 è previsto, inoltre, l'aggiornamento annuale degli importi indicati nello stesso articolo 9 con riferimento alla variazione dell'indice generale Istat dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati.

Tenuto conto che il Ministro dell'Università e della Ricerca, con i Decreti Ministeriali n. 63 del 6.5.2020 e n. 65 del 9.5.2020, ha provveduto ad aggiornare, per l'anno accademico 2020/2021, gli importi minimi delle borse di studio nonché gli Indicatori della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), in relazione alle intervenute variazioni del costo della vita, di cui all'Indice dei prezzi al consumo per le famiglie e gli operai ed impiegati pari a +1,05 per cento, l'Assessore ravvisa la necessità di adeguare gli Indicatori della Situazione Economica Equivalente (ISEE) e della Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE), gli importi minimi delle borse di studio ed i correlati importi relativi alle detrazioni del servizio abitativo e del servizio ristorazione per l'anno accademico 2020/2021 agli importi ministeriali.



L'Assessore informa del il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19”, al comma 4, dell'articolo 236, prevede un incremento della dotazione finanziaria del Fondo Integrativo Statale per l'anno 2020 per un importo pari a euro 40 milioni per “sostenere prioritariamente gli ordinari interventi delle regioni in favore degli studenti che risultano idonei ai benefici per il diritto allo studio, nonché, fino alla concorrenza dei fondi disponibili, a sostenere gli eventuali interventi promossi dalle regioni, una volta soddisfatti gli idonei, in favore di studenti che, in conseguenza della emergenza epidemiologica da Covid-19, risultino esclusi dalle graduatorie regionali per carenza dei requisiti di eleggibilità collegati al merito”.

A riguardo la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome, illustra l'Assessore, al fine di evitare approcci eterogenei da parte delle Regioni, con il rischio di confondere ulteriormente gli studenti, in un quadro di per sé già complesso, ha adottato delle Linee guida per l'utilizzo delle risorse di cui all'articolo 236, comma 4, del D.L. del 19 maggio 2020, n. 34 (20/11/CR8/C9).

L'Assessore propone che per la gestione straordinaria prevista dal citato articolo 236 gli Enti regionali al diritto allo studio universitario adottino, per l'anno accademico 2020/2021, un Bando unico con due linee di intervento con le seguenti modalità:

- la linea A è riservata agli studenti che hanno conseguito il numero dei crediti previsti dall'articolo 6 del DPCM 9 aprile 2001 al 10 agosto 2001;
- la linea B è riservata agli studenti che hanno conseguito il numero dei crediti previsti dall'articolo 6 del DPCM 9 aprile 2001 al 10 agosto 2001, ridotto di un bonus Covid, pari a 5 CFU per gli studenti iscritti a corsi di studio presso le università, a 10 CFU per gli studenti iscritti a corsi di studio presso le istituzioni AFAM, a 5 CFU/ETCS per studenti a corsi presso la Pontificia Facoltà Teologica e gli Istituti Superiori di Scienze Religiose;
- a seguito della definizione di due graduatorie distinte per linee di intervento saranno finanziate prima tutte le borse di studio relative agli idonei della Linea A e, successivamente, nei limiti delle risorse rimanenti gli studenti idonei della Linea B;
- gli studenti che usufruendo del bonus Covid risultassero nella graduatoria definitiva degli idonei della linea B sono esonerati dalle tasse come previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del DPCM 9 aprile 2001;
- agli eventuali studenti beneficiari della linea B sarà assegnata una borsa di studio Covid con un valore pari all'80% dell'importo della borsa individuata per gli studenti beneficiari in sede,



pendolari e fuori sede della linea A.

L'Assessore informa, inoltre, che il Decreto Direttoriale della Direzione generale per lo studente, lo sviluppo e l'internazionalizzazione della formazione superiore del MIUR n. 2416 del 3 dicembre 2019 di Riparto del Fondo Integrativo Statale 2019 (FIS) per la concessione di borse di studio nell'anno accademico 2019/2020, al comma 5 dell'articolo 1, prevede che "le eventuali risorse del Fondo eccedenti, per esaurimento delle graduatorie degli idonei sono destinate dalle Regioni alla concessione di borse di studio nell'anno accademico successivo"; pertanto, considerato che tutti gli studenti idonei nell'anno accademico 2019/2020 hanno percepito la borsa di studio, gli E.R.S.U. di Cagliari e di Sassari dovranno destinare le eventuali risorse del FIS 2019 non utilizzate per i bandi di concorso per l'erogazione di borse di studio per l'anno accademico 2020/2021.

A tale fine l'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport propone alla Giunta regionale:

- di ripartire lo stanziamento di euro 13.650.000, previsto sulla Posizione Finanziaria SC08.6644, per l'erogazione di borse di studio e di altri strumenti e servizi a garanzia del pieno successo formativo di studenti esenti e/o privi di mezzi, sulla base della percentuale degli studenti iscritti, nell'anno accademico 2019/2020, a corsi di primo, secondo e terzo livello presso le Università degli Studi di Cagliari e di Sassari e le istituzioni AFAM di Cagliari e di Sassari;
- di ripartire lo stanziamento del Fondo Integrativo Statale 2020, destinato a finanziare i bandi relativi all'anno accademico 2020/2021, sulla base della percentuale degli studenti iscritti, nell'anno accademico 2019/2020, a corsi di primo, secondo e terzo livello presso le Università degli Studi di Cagliari e di Sassari e le istituzioni AFAM di Cagliari e di Sassari;
- di stabilire che per la concessione delle borse di studio, gli E.R.S.U. utilizzino prioritariamente le risorse derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio, le risorse regionali, le risorse proprie derivanti da avanzo di amministrazione vincolato, le eventuali risorse eccedenti del Fondo Integrativo Statale 2019, e successivamente le assegnazioni statali relative al Fondo Integrativo Statale 2020 e le eventuali risorse rese disponibili sul POR Sardegna FSE 2014-2020;
- di dare mandato agli E.R.S.U. per la definizione delle linee di indirizzo per il Bando Unico di concorso per l'attribuzione di borse di studio universitario per l'anno accademico 2020/2021



con le due linee di intervento, Linea A e Linea B, e con l'indicazione della composizione della dotazione finanziaria dettagliata per fonte di finanziamento;

- di approvare le seguenti direttive alle quali dovranno attenersi gli Enti Regionali per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari e Sassari, per l'emanazione dei Bandi pubblici, per l'attribuzione delle borse di studio agli studenti universitari per l'anno accademico 2020/2021:
  1. i requisiti di merito e di condizione economica di accesso ai bandi sono definiti secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario in data 9 aprile 2001 e di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
  2. la durata di concessione dei benefici, borsa di studio e servizi, destinati agli studenti iscritti alle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale (AFAM) è equiparata a quella prevista per gli studenti iscritti ai corsi universitari;
  3. con riferimento ad un nucleo familiare di una persona i redditi da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non devono essere inferiori ad euro 6.500, come previsto dall'art. 5 comma 3 lett. b) del D.P.C.M. 9 aprile 2001;
  4. gli importi delle borse di studio per l'anno accademico 2020/2021, secondo la tipologia degli studenti, sono adeguati agli importi minimi ministeriali, e pertanto sono così definiti in:
    - euro 5.258 per lo studente fuori sede;
    - euro 2.899 per lo studente pendolare;
    - euro 1.982 per lo studente in sede;
  5. per il limite dell'Indicatore per la Situazione Economica Equivalente (ISEE) per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario è stabilito l'importo in euro 23.626,32;
  6. per il limite dell'Indicatore per la Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario è stabilito l'importo in euro 51.361,58;
  7. la riduzione su base annua in relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio abitativo è pari ad euro 2.022;
  8. la riduzione è pari ad euro 809 per un pasto giornaliero su base annua in relazione ai giorni di effettiva erogazione del servizio di ristorazione; tale detrazione potrà essere altresì applicata dagli E.R.S.U., in accordo con le rappresentanze elettive degli studenti, per un ulteriore pasto giornaliero per gli studenti fuori sede e per un pasto giornaliero per gli studenti pendolari;
  9. la quota parte in denaro, ai sensi del comma 6 dell'articolo 9 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, non



- deve essere comunque inferiore ad euro 1.483;
10. qualora l'Ente non sia nella condizione di fornire gratuitamente il servizio di ristorazione provvederà alla monetizzazione della quota mensa;
  11. la linea A del Bando unico è riservata agli studenti che hanno conseguito il numero dei crediti previsti dall'articolo 6 del DPCM 9 aprile 2001 al 10 agosto 2001;
  12. la linea B del Bando unico è riservata agli studenti che hanno conseguito il numero dei crediti previsti dall'articolo 6 del DPCM 9 aprile 2001 al 10 agosto 2001, ridotto di un bonus Covid, pari a 5 CFU per gli studenti iscritti a corsi di studio presso le università, a 10 CFU per gli studenti iscritti a corsi di studio presso le istituzioni AFAM, a 5 CFU/ETCS per studenti iscritti a corsi presso la Pontificia Facoltà Teologica e gli Istituti Superiori di Scienze Religiose;
  13. a seguito della definizione di due graduatorie distinte per linee di intervento saranno finanziate prima tutte le borse di studio relative agli idonei della Linea A e, successivamente, nei limiti delle risorse rimanenti gli studenti idonei della Linea B;
  14. gli studenti che usufruendo del bonus Covid risultassero nella graduatoria definitiva degli idonei della linea B sono esonerati dalle tasse come previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del DPCM 9 aprile 2001;
  15. agli eventuali studenti beneficiari della linea B sarà assegnata una borsa di studio Covid con un valore pari all'80% dell'importo della borsa individuata per gli studenti beneficiari in sede, pendolari e fuori sede della linea A.

L'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione, Spettacolo e Sport, inoltre, propone alla Giunta regionale, in riferimento alla programmazione POR FSE 2014-2020, Azione dell'accordo di Partenariato 10.5.2 "Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità":

- di individuare gli Enti Regionali per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari e di Sassari come beneficiari dell'intervento relativo all'Azione dell'accordo di Partenariato 10.5.2, come definito nella Delib.G.R. n. 26/13 del 8.7.2014;
- di ripartire le eventuali risorse comunitarie disponibili derivanti da una riprogrammazione del POR Sardegna 2014-2020 o da economie di interventi dell'Azione 10.5.2 o di altre azioni in capo al Servizio Politiche per la Formazione terziaria sulla base della percentuale degli studenti iscritti, nell'anno accademico 2019/2020, a corsi di primo, secondo e terzo livello



presso le Università degli Studi di Cagliari e di Sassari e le istituzioni AFAM di Cagliari e di Sassari;

- di poter rendicontare le borse di studio erogate con i fondi regionali sui fondi della programmazione PO FSE 2014-2020, Azione dell'accordo di Partenariato 10.5.2 "Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità", attribuita al Servizio Politiche per la Formazione terziaria e per la Gioventù della Direzione generale della Pubblica Istruzione;
- di poter rendicontare tra le spese di cui al precedente punto i costi per il personale gravanti sul finanziamento regionale di cui alla L.R. n. 37/1987 (SC02.0321) relative a due unità di personale qualificato per la realizzazione dell'intervento e per la rendicontazione delle risorse regionali sul POR FSE 2014/2020;
- di dare mandato agli E.R.S.U. alla pubblicazione dei bandi di concorso per l'attribuzione di borse di studio universitario nel rispetto di quanto previsto dalla presente deliberazione e dai Regolamenti inerenti la programmazione comunitaria 2014-2020 e in particolare dal Regolamento 1304/2013 relativo al FSE.

La Giunta regionale, udita la proposta dell'Assessore della Pubblica Istruzione, Beni Culturali, Informazione Spettacolo e Sport, visto il parere di coerenza dell'Autorità di Gestione del FSE, visto il parere favorevole di legittimità del Direttore generale della Pubblica Istruzione sulla proposta in esame

### **DELIBERA**

- di individuare gli Enti Regionali per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari e di Sassari come beneficiari dell'intervento relativo all'Azione dell'accordo di Partenariato 10.5.2, come definito nella Delib.G.R. n. 26/13 del 8.7.2014;
- di ripartire lo stanziamento di euro 13.650.000, previsto sulla Posizione Finanziaria SC08.6644, per l'erogazione di borse di studio e di altri strumenti e servizi a garanzia del pieno successo formativo di studenti esenti e/o privi di mezzi, sulla base della percentuale degli studenti iscritti, nell'anno accademico 2019/2020, a corsi di primo, secondo e terzo livello



- presso le Università degli Studi di Cagliari e di Sassari e le istituzioni AFAM di Cagliari e di Sassari;
- di ripartire lo stanziamento del Fondo Integrativo Statale 2020, destinato a finanziare i bandi relativi all'anno accademico 2020/2021, sulla base della percentuale degli studenti iscritti, nell'anno accademico 2019/2020, a corsi di primo, secondo e terzo livello presso le Università degli Studi di Cagliari e di Sassari e le istituzioni AFAM di Cagliari e di Sassari;
  - di stabilire che per la concessione delle borse di studio, gli E.R.S.U. utilizzino prioritariamente le risorse derivanti dal gettito della tassa regionale per il diritto allo studio, le risorse regionali, le risorse proprie derivanti da avanzo di amministrazione vincolato, le eventuali risorse eccedenti del Fondo Integrativo Statale 2019, e successivamente le assegnazioni statali relative al Fondo Integrativo Statale 2020 e le eventuali risorse rese disponibili sul POR Sardegna FSE 2014-2020;
  - di dare mandato agli E.R.S.U. alla definizione delle linee di indirizzo per il Bando Unico di concorso per l'attribuzione di borse di studio universitario per l'anno accademico 2020/2021 con le due linee di intervento, Linea A e Linea B, e con l'indicazione della composizione della dotazione finanziaria dettagliata per fonte di finanziamento;
  - di approvare le seguenti direttive alle quali dovranno attenersi gli Enti Regionali per il Diritto allo Studio Universitario di Cagliari e Sassari, per l'emanazione dei Bandi pubblici, per l'attribuzione delle borse di studio agli studenti universitari per l'anno accademico 2020/2021:
    1. i requisiti di merito e di condizione economica di accesso ai bandi sono definiti secondo le disposizioni di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri recante disposizioni per l'uniformità di trattamento sul diritto allo studio universitario in data 9 aprile 2001 e di cui al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 159;
    2. la durata di concessione dei benefici, borsa di studio e servizi, destinati agli studenti iscritti alle istituzioni per l'alta formazione artistica e musicale (AFAM) è equiparata a quella prevista per gli studenti iscritti ai corsi universitari;
    3. con riferimento ad un nucleo familiare di una persona i redditi da lavoro dipendente o assimilati, fiscalmente dichiarati, da almeno due anni, non devono essere inferiori ad euro 6.500, come previsto dall'art. 5 comma 3 lett. b) del D.P.C.M. 9 aprile 2001;
    4. gli importi delle borse di studio per l'anno accademico 2020/2021, secondo la tipologia degli studenti, sono adeguati agli importi minimi ministeriali, e pertanto sono così definiti in:



- euro 5.258 per lo studente fuori sede;
  - euro 2.899 per lo studente pendolare;
  - euro 1.982 per lo studente in sede;
5. per il limite dell'Indicatore per la Situazione Economica Equivalente (ISEE) per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario è stabilito l'importo in euro 23.626,32;
  6. per il limite dell'Indicatore per la Situazione Patrimoniale Equivalente (ISPE) per le prestazioni erogate nell'ambito del diritto allo studio universitario è stabilito l'importo in euro 51.361,58;
  7. la riduzione su base annua in relazione ai mesi di effettiva erogazione del servizio abitativo è pari ad euro 2.022;
  8. la riduzione è pari ad euro 809 per un pasto giornaliero su base annua in relazione ai giorni di effettiva erogazione del servizio di ristorazione; tale detrazione potrà essere altresì applicata dagli E.R.S.U., in accordo con le rappresentanze elettive degli studenti, per un ulteriore pasto giornaliero per gli studenti fuori sede e per un pasto giornaliero per gli studenti pendolari;
  9. la quota parte in denaro, ai sensi del comma 6 dell'articolo 9 del D.P.C.M. 9 aprile 2001, non deve essere comunque inferiore ad euro 1.483;
  10. qualora l'Ente non sia nella condizione di fornire gratuitamente il servizio di ristorazione provvederà alla monetizzazione della quota mensa;
  11. la linea A del Bando unico è riservata agli studenti che hanno conseguito il numero dei crediti previsti dall'articolo 6 del DPCM 9 aprile 2001 al 10 agosto 2001;
  12. la linea B del Bando unico è riservata agli studenti che hanno conseguito il numero dei crediti previsti dall'articolo 6 del DPCM 9 aprile 2001 al 10 agosto 2001, ridotto di un bonus Covid, pari a 5 CFU per gli studenti iscritti a corsi di studio presso le università, a 10 CFU per gli studenti iscritti a corsi di studio presso le istituzioni AFAM, a 5 CFU/ETCS per studenti iscritti a corsi presso la Pontificia Facoltà Teologica e gli Istituti Superiori di Scienze Religiose;
  13. a seguito della definizione di due graduatorie distinte per linee di intervento saranno finanziate prima tutte le borse di studio relative agli idonei della Linea A e, successivamente, nei limiti delle risorse rimanenti gli studenti idonei della Linea B;
  14. gli studenti che usufruendo del bonus Covid risultassero nella graduatoria definitiva degli idonei della linea B sono esonerati dalle tasse come previsto dal comma 1 dell'articolo 8 del DPCM 9 aprile 2001;
  15. agli eventuali studenti beneficiari della linea B sarà assegnata una borsa di studio Covid con



un valore pari all'80% dell'importo della borsa individuata per gli studenti beneficiari in sede, pendolari e fuori sede della linea A;

- di ripartire le eventuali risorse comunitarie disponibili derivanti da una riprogrammazione del POR Sardegna 2014-2020 o da economie di interventi dell'Azione 10.5.2 o di altre azioni in capo al Servizio Politiche per la Formazione terziaria sulla base della percentuale degli studenti iscritti, nell'anno accademico 2019/2020, a corsi di primo, secondo e terzo livello presso le Università degli Studi di Cagliari e di Sassari e le istituzioni AFAM di Cagliari e di Sassari;
- di poter rendicontare le borse di studio erogate con i fondi regionali sui fondi della programmazione PO FSE 2014-2020, Azione dell'accordo di Partenariato 10.5.2 "Borse di studio e azioni di sostegno a favore di studenti capaci e meritevoli privi di mezzi e di promozione del merito tra gli studenti, inclusi gli studenti con disabilità", attribuita al Servizio Politiche per la Formazione terziaria e per la Gioventù della Direzione generale della Pubblica Istruzione;
- di poter rendicontare tra le spese di cui al precedente punto i costi per il personale gravanti sul finanziamento regionale di cui alla L.R. n. 37/1987 (SC02.0321) relative a due unità di personale qualificato per la realizzazione dell'intervento e per la rendicontazione delle risorse regionali sul POR FSE 2014/2020;
- di dare mandato agli E.R.S.U. alla pubblicazione dei bandi di concorso per l'attribuzione di borse di studio universitario nel rispetto di quanto previsto dalla presente deliberazione e dai Regolamenti inerenti la programmazione comunitaria 2014-2020 e in particolare dal Regolamento 1304/2013 relativo al FSE.

Letto, confermato e sottoscritto

**Il Direttore Generale**

Silvia Curto

**Il Vicepresidente**

Alessandra Zedda